

OGGETTO: Deliberazione di G. C. n. 186 del 10 maggio 2005. Modifiche ed integrazioni.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la propria deliberazione n. 16 del 10 maggio 2005 e successive modifiche, recante: "Modifica della disciplina concernente la circolazione nell'Area Pedonale e Zone a Traffico Limitato del Centro Storico, a seguito dell'istituzione del nuovo sistema di controllo degli accessi ai sensi dell'art.17, comma 133 bis, della Legge 127/97. Modalità di rilascio e rinnovo dei permessi.";

VISTA la propria deliberazione n.150 del 7 marzo 2000 e successive modifiche, recante: "Nuova disciplina concernente le aree del Centro Storico in cui sono istituite l'Area Pedonale e le Zone a Traffico Limitato. Modalità per il rilascio ed il rinnovo degli appositi permessi di circolazione.";

VISTE le proprie deliberazioni n. 348 del 29 settembre 2006, n. 457 del 28 dicembre 2006, n. 27 del 30 gennaio 2007;

VISTA l'ordinanza prot. 66517 del 10 aprile 2007, recante: "Modifica all'orario di validità dell'area Z.T.L. di via Bertani.";

AVUTE presenti le istanze di revisione della attuale regolamentazione;

RITENUTO opportuno effettuare alcune modifiche ed integrazioni alla attuale regolamentazione al fine di renderla più rispondente alle esigenze della cittadinanza e degli operatori economici che accedono, per motivi di lavoro, all'Area pedonale e/o alla Zona a Traffico Limitato del Centro Storico;

VISTO il parere di regolarità tecnica, espresso dal Direttore Polizia Municipale, ai sensi dell'art.49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267;

DATO ATTO che trattandosi di atto che non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata, non e' dovuto il parere di regolarità contabile ai sensi dell'art.49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267;

VISTO il vigente Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n.285 e successive modifiche;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267;

SENTITO il Segretario Generale;

A VOTI unanimi espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1. di apportare modifiche ed integrazioni alla deliberazione di Giunta Comunale n. 186 del 10 maggio 2005 come segue:

A) all'articolo 1) sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

1) al comma 3, dopo il punto s) è aggiunto il punto t);
“ t) operatori del commercio su aree pubbliche con posteggio in APU o ZTL per mercati giornalieri, settimanali, bisettimanali, ovvero mercati straordinari individuati con atto di Consiglio Comunale (attualmente deliberazione di C.C. n. 57 del 17.05.2007) ovvero a quelli ivi recantisi a seguito di assegnazione provvisoria di un posteggio.”;

2) al comma 3, dopo il punto t) è aggiunto il punto u);
“u) medici in servizio di Guardia Medica (A.U.S.L. Rimini) nel caso di utilizzo di veicoli privati, medici di famiglia (medico di medicina generale) aventi pazienti in AP e/o ZTL, pediatra di libera scelta, per eseguire visite domiciliari urgenti, con esonero a posteriori ai sensi del successivo 6° comma. I veicoli devono essere condotti esclusivamente dal titolare del permesso”;

3) al comma 3, dopo il punto u) è aggiunto il punto v);
“v) medici veterinari, iscritti all'ordine professionale della Provincia di Rimini, in pronta reperibilità per interventi domiciliari in AP e/o ZTL con esonero a posteriori ai sensi del successivo 6° comma. I veicoli devono essere condotti esclusivamente dal titolare del permesso”;

4) il comma 4 è sostituito dal seguente:
“4. I veicoli di cui al precedente comma 3°, con massa complessiva superiore a 35 q.li. [esclusi i veicoli di cui ai precedenti punti c), e), k) e p)], possono circolare in Area Pedonale e nella Zona a Traffico Limitato del Centro Storico previo rilascio di permesso con validità biennale con obbligo di comunicare, di volta in volta, il transito all'Ufficio Permessi, tramite fax”;

5) al comma 5, dopo il terzo capoverso è aggiunto l'inciso:
“i soggetti indicati al precedente comma 3 lettera t) che accedono alle aree mercatali per assegnazioni temporanee di posteggi possono essere esentati a posteriori a seguito di presentazione di apposita comunicazione giustificativa redatta ai sensi del DPR 445/2000”;

6) il comma 7, è sostituito dal seguente:
“7. I titolari del "contrassegno invalidi" di cui all'art.381 Reg.to di Esecuzione C.d.S., rilasciato da comune italiano diverso da quello di Rimini ovvero in possesso di contrassegno di parcheggio per disabili rilasciato da Stato appartenente alla Unione Europea secondo la raccomandazione n.98/376/CE del Consiglio, del 4 giugno 1998, possono accedere in AP e/o ZTL con le modalità previste dal comma 2° del presente articolo, con comunicazione effettuata secondo quanto previsto dal successivo articolo 7 comma 4.”;

B) all'articolo 2 sono apportate le modifiche:

1) al comma 1) lettera a), dopo la parola “transito” è aggiunto l'inciso “su un percorso stabilito”;

2) al comma 1 la lettera b) è sostituita dalla seguente:
“b) i residenti o domiciliati con posto auto in immobile diverso ma, comunque, localizzato in Area Pedonale o nella Zona a Traffico Limitato. Il permesso abilita al transito, senza limitazioni orarie, su un percorso stabilito, con possibilità di sosta di max 20 minuti nei pressi dell'abitazione, per operazioni di carico e scarico. Per ogni posto auto verrà rilasciato max n.1 permesso”;

3) al comma 1 la lettera c) è sostituita dalla seguente:

c) i residenti o domiciliati senza posto auto. Il permesso abilita al transito finalizzato alle sole operazioni di carico e scarico, con una sosta della durata max 20 minuti, nei pressi dell'abitazione, senza limitazioni orarie;

4) al comma 1 la lettera d) è sostituita dalla seguente:

d) i domiciliati con posto auto nello stesso immobile, Il permesso abilita al transito, su un percorso stabilito, con divieto di sosta e fermata. Per ogni posto auto verrà rilasciato max nr.1 permesso;

5) al comma 1 dopo la lettera d) è aggiunta la lettera e);

“e) i permessi di circolazione, sopra previsti, sono rilasciati escludendo, in ogni caso, la possibilità di circolazione in Piazza Cavour; Corso d'Augusto nel tratto compreso fra Piazza Tre Martiri e Via Giovanni XXIII; Piazza Tre Martiri; Via IV Novembre nel tratto compreso da Piazza Tre Martiri e Via T. Malatestiano; Via Garibaldi nel tratto compreso tra la Piazza Tre Martiri e Via Sigismondo”;

C) all'articolo 3 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 1 la lettera a) è sostituita dalla seguente

a) industriali ed artigiani (es.: fornai, pasticceri, ecc.) il cui laboratorio abbia sede all'interno della APU o ZTL e la cui attività comporti il trasporto di prodotti di panetteria, pasticceria, gelateria, pizzeria, gastronomia, pastificio, ed assimilabili, con veicoli aventi portata massima di 35 ql... Sono equiparate le imprese che svolgono la stessa attività con sede fuori dall'A.P. e/o della Z.T.L., ed effettuano consegne a domicilio o rifornimento dei prodotti sopra indicati nelle aree suddette;

2) al comma 1 la lettera b) è sostituita dalla seguente

b) fiorai il cui negozio abbia sede all'interno della APU o ZTL; sono equiparate le imprese che hanno sede fuori dall'A.P. o Z.T.L. ed effettuano consegne a domicilio

3) al comma 1 lettera f) dopo la parola “attività” è aggiunto l'inciso “artigianali o commerciali”

4) al comma 1 la lettera g) è eliminata per accorpamento in altra voce;

5) al comma 1 la lettera j) dopo la parola “spedizionieri” è aggiunto l'inciso: “e le agenzie di recapito corrispondenza e di documenti”;

6) al comma 1 la lettera q) è eliminata per trasferimento in altra categoria;

7) al comma 2 numero 1 dopo le lettere f), g), k) è aggiunta la lettera i) ed eliminata la lettera q);

8) al comma 2 il numero 6 è sostituito dal seguente:

“6) i permessi di cui alla lettera h) abilita alla circolazione e sosta max 2 ore giornaliere, dalle ore 09:00 alle ore 12:00 e dalle ore 15:00 alle ore 17:00”;

9) al comma 2 dopo il numero 6 è aggiunto il numero 6 bis;

“6 bis i permessi di cui alla lettera J) abilitano al transito, con possibilità di brevi soste per carico e scarico, in fasce orarie distinte per tipologia di prodotti:

a) alimentari dalle ore 6:00 alle ore 10:00 e dalle 12:00 alle 14:00;

b) non alimentari: dalle ore 8:00 alle ore 10:00 e dalle ore 15:00 alle ore 17:00;

10) al comma 2 il numero 7 è sostituito dal seguente:

“7) il permesso di cui alla lettera i), abilita alla circolazione e sosta, nei pressi dell’esercizio, per max 2 ore giornaliere”;

11) al comma 2 il numero 10 è sostituito dal seguente

“10) il permesso di cui ai punto m) abilita al transito con sosta max. 120 minuti esclusivamente durante l’espletamento dell’intervento richiesto; il permesso di cui al punto n) abilita al transito con sosta max. 120 minuti; il permesso di cui al punto o) abilita al transito, con sosta max 120 minuti, solo negli orari di servizio. L’ufficio Permessi potrà richiedere, in ogni momento, la conferma della presenza del veicolo, all’interno dell’A.P. e/o Z.T.L. all’Ente di appartenenza.”;

12) al comma 2 numero 11 le fasce orarie sono sostituite con le seguenti: “entrata 8,00-9,30; uscita 12,30-16,30”;

13 al comma 2 il numero 12 è eliminato per trasferimento in altra categoria

D) all’articolo 4 sono apportate le seguenti modifiche:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

1. Coloro che per motivi contingenti e debitamente documentati abbiano la necessita' di circolare in Area Pedonale, ovvero nelle Zone a Traffico Limitato del Centro Storico, per un periodo di tempo determinato ed, in ogni caso, non superiore a sei mesi per i casi previsti dal comma 2 lettera a),b),e),f),g),h),i) e non superiore a dodici mesi per i casi previsti dal comma 2 lettere c) e d), devono richiedere specifico permesso. In quanto compatibili si applicano le limitazioni di cui all’art. 3 comma 2 punto 1. Per tutte le tipologie di permesso, in quanto compatibili in relazione alle effettive esigenze, trova applicazione il divieto di circolazione in Piazza Cavour; Piazza Tre Martiri; Via IV Novembre, nel tratto compreso tra Piazza Tre Martiri e Via Tempio Malatestiano; Via Garibaldi nel tratto compreso tra Piazza Tre Martiri e via Sigismondo;

2) al comma 2 lettera b) dopo la parola “organizzazione” è aggiunto l’inciso “e svolgimento”;

3) al comma 2 la lettera c) è sostituita dalla seguente:

“c) lavori connessi alla costruzione o ristrutturazione edilizia privata; svolte a favore di utenti e/o clienti residenti o domiciliati in APU o ZTL”;

4) al comma 2 la lettera d) è sostituita dalla seguente:

“d) lavori di costruzione e manutenzione immobili ed impianti pubblici; svolte a favore di utenti e/o clienti residenti o domiciliati in APU o ZTL”;

E) all’articolo 5 sono apportate le seguenti modifiche:

1) dopo il comma 5 è aggiunto il comma 6:

“6) In casi particolari sarà possibile ottenere che sul permesso su supporto cartaceo sia omessa la causale del rilascio. In tal caso, l’ufficio indicherà solo la dicitura “C.R.” (causale riservata), e l’effettiva causale verrà trattenuta tra gli atti dell’ufficio. In casi straordinari e previo assenso del Dirigente preposto, sarà altresì possibile omettere, sul

supporto cartaceo e/o contrassegno, il numero della targa autorizzata. Tale dato, tuttavia, sarà trattenuto fra gli atti dell'ufficio al fine di effettuare i prescritti controlli.

2) dopo il comma 6 è aggiunto il comma 7:"

"7) I permessi rilasciati ai sensi dei precedenti articoli 3 [esclusi i veicoli di cui alle lettere c), d), ed e)] e 4 [escluso i veicoli di cui alla lettera f)] saranno rilasciati, in base alle dimensioni e rilevanza della impresa, nel limite max di otto con possibilità di farne circolare contemporaneamente solo quattro alla volta. Per il rilascio dei permessi si definisce "impresa" l'insieme di attività riconducibili ad un comune marchio, anche se svolta da più lavoratori autonomi (per es. cd. "padroncini");

3) dopo il comma 7 è aggiunto il comma 8

"8) il rilascio ed il rinnovo dei permessi di cui all'art. 3 è subordinato all'abbinamento con autovetture ad accensione comandata (benzina), EURO 4 o superiore, ovvero veicoli ad accensione spontanea (diesel), EURO 3 o superiore, dotati di filtri antiparticolato dei quali risulti annotazione sulla carta di circolazione o a veicoli funzionanti a gas metano, GPL, mono o bifuel ovvero elettrici compresi i veicoli ibridi.";

F) all'articolo 6 sono apportate le seguenti modifiche

1) al comma 3 l'inciso "i domiciliati" viene sostituito con "i residenti e i domiciliati";

2) dopo il comma 3 è aggiunto il comma 4:

"4) Nell'Area Pedonale e nella Zona a Traffico limitato di cui al 1° comma del presente articolo, i residenti e i domiciliati senza posto auto possono transitare, senza limitazioni orarie, per le sole operazioni di carico e scarico, con una sosta della durata max 20 minuti, nei pressi dell'abitazione";

G) all'articolo 7 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 3 la parola "preventivamente" è eliminata e dopo la parola "comma" è aggiunto l'inciso: "4 lettere a) e b)";

2) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Il titolare di <<contrassegno invalidi>> di cui all'art. 381 Reg.to Es. C.d.S., rilasciato da Comune diverso da quello di Rimini, ovvero in possesso di contrassegno di parcheggio per disabili rilasciato da Stato appartenente alla Unione Europea secondo la Raccomandazione 98/376/CE del Consiglio, del 4 giugno 1998, comunicare al competente ufficio comunale l'ingresso in A.P. e/o Z.T.L. La comunicazione può essere effettuata anche successivamente all'ingresso secondo le modalità indicate di seguito:

a) la comunicazione può essere effettuata: telefonicamente, tramite fax, posta ordinaria, fornendo il proprio nome e cognome, la targa del veicolo, il numero e la data del permesso, il comune che lo ha rilasciato e, nel caso di comunicazione successiva all'ingresso, anche la data e l'orario di ingresso.

b) La comunicazione telefonica deve essere sempre accompagnata da comunicazione tramite fax, posta ordinaria ovvero e-mail al fine di confermare l'ingresso.

c) Il predetto titolare che, per casi debitamente motivati, deve accedere con continuità in A.P. e/o Z.T.L. può comunicare con le stesse procedure e prescrizioni previste al precedente comma 3 le targhe per un massimo di due veicoli dei quali usufruisce per il trasporto. Nel caso di ingresso con veicolo diverso da quelli comunicati dovrà notificare il competente ufficio comunale, con le modalità di cui al precedente comma 4 lettere a) e b)."

3) al comma 5 la parola “biennale” è eliminata è sostituita dall’inciso: “prevista dall’art. 12”;

H) all’articolo 9 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 1 lettera c) dopo il primo capoverso è aggiunto il seguente inciso:

“Le imprese che hanno sede fuori dall’A.P. e/o Z.T.L. devono attestare l’ effettiva attività di consegna a domicilio.”;

2) al comma 1 lettera e) dopo la parola “svolta” è aggiunto il seguente inciso: ovvero dichiarazione sostitutiva attestante il numero e la data di iscrizione alla C.C.I.A.A. che deve prevedere anche il servizio di assistenza;

3) al comma 1 lettera l) è sostituita dalla seguente:

“l) per i richiedenti il permesso di cui al punto o) del precedente art.3, comma 1° : richiesta formulata dal responsabile dell’Ente pubblico ovvero dal responsabile della sede da cui il dipendente dipende indicante la necessità di utilizzo di veicoli privati in servizi di istituto per carenza di veicoli di servizio. Alla richiesta deve essere allegato, per ogni veicolo, apposito modulo, contenente dati: cognome e nome del dipendente, qualifica, marca, tipo e targa del veicolo per il quale è richiesto il permesso, oltre a fotocopia della carta di circolazione. Il permesso sarà rilasciato all’Ente richiedente.”;

4) al comma 1 la lettera n) è eliminata per trasferimento della voce in altra categoria;

I) all’articolo 10 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 1 prima della frase “i permessi di cui all’articolo 4” è aggiunto l’inciso:

“1) per tutte le tipologie di permesso, con la sola esclusione dei permessi di cui ai punti f), g), k) e q) in relazione alle effettive esigenze, trova applicazione il divieto di circolazione in Piazza Cavour; Piazza Tre Martiri; Via IV Novembre, nel tratto compreso tra Piazza Tre Martiri e Via Tempio Malatestiano; Via Garibaldi nel tratto compreso tra Piazza Tre Martiri e via Sigismondo”;

2) al comma 1 è aggiunto il comma 2:

“2) Nel caso in cui oltre al transito di veicoli, siano svolte attività su suolo pubblico dell’A.P. e/o ZTL che rendano necessario il rilascio di apposita ordinanza di regolamentazione temporanea della circolazione, al fine di semplificare il procedimento la richiesta di permesso potrà essere effettuata contestualmente alla richiesta di rilascio ordinanza temporanee secondo modalità che saranno disposte dal Direttore P.M. o suo delegato con apposito ordine di servizio.”;

L) all’articolo 11) sono apportate le seguenti modifiche:

1) nella rubrica dell’articolo e dopo la parola autorizzazione è aggiunto “casi di esenzione”;

2) al comma 1 dopo la frase: “è determinato in Euro 5,00” è aggiunto l’inciso: “per ogni permesso rilasciato”;

3) dopo il comma 5 è aggiunto il comma 6;

“6) Sono esonerati dal versamento dell’imposta di bollo (richiesta ed autorizzazione):

a) le amministrazioni pubbliche di cui all’art.1, comma 2, del Decreto Legislativo 165/2001 ai sensi dell’art.16 della tariffa allegata al D.P.R. 642/72 e s.m.i.;

b) i richiedenti i contrassegni invalidi ai sensi dell'art. 381 del regolamento di esecuzione del nuovo codice della strada; ai sensi degli artt. 13 bis e 14 della tariffa allegato B al D.P.R. 642/72 e s.m.i.;

c) altri soggetti esonerati da specifiche norme di legge con obbligo di indicare nella motivazione gli estremi della normativa a cui si fa riferimento che sarà verificata d'ufficio.”;

4) dopo il comma 6 è aggiunto il comma 7:

“7) La richiesta di rilascio dei permessi di circolazione, fermo restando l'obbligo di compilazione di un modulo per ogni veicolo, può essere presentata in forma cumulativa, riportando su apposito modulo il numero di permessi richiesti. In tale caso è dovuta una marca da bollo per la richiesta e, successivamente, una marca da bollo per ogni permesso rilasciato.”;

M) all'articolo 12 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 1 dopo il primo capoverso è aggiunto il seguente inciso: “L'esenzione prevista dall'art. 1 comma 2 lettera e) ha la validità indicata nella certificazione medica rilasciata ai sensi dell'art. 381 del regolamento di esecuzione del Nuovo Codice della Strada”;

2) al comma 2 dopo il quarto capoverso è aggiunto il seguente inciso: “I permessi rilasciati ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettere m), ed o) scadono e perdono qualsiasi efficacia dalla data di comunicazione effettuata dall'Ente di appartenenza con il quale viene comunicata la cessazione dell'utilizzo del veicolo privato per servizi d'istituto”;

2. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata;

3. di dare atto che il responsabile del procedimento è il Direttore Polizia Municipale;

4. di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi favorevolmente i pareri previsti dall'art.49 del Decreto Legislativo n.267/2000, così come dettagliatamente richiamato in premessa;

LA GIUNTA COMUNALE

RILEVATA l'urgenza di provvedere;

AVOTI unanimi espressi per alzata di mano;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 del Decreto Legislativo 267/2000.